



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI ROVIGO

27 SET. 2019

Prot. N°

1662

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

COMUNICAZIONE N.123

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: AIFA – Nota Informativa Importante su Ondansetron: aggiornamento sul rischio di difetti congeniti a seguito dell'esposizione nel primo trimestre di gravidanza.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso pubblica una nota (all.1) su Ondansetron in cui si informa che sono stati recentemente pubblicati due nuovi studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti relativi all'uso di Ondansetron in gravidanza.

Sulla base dei dati clinici, si sospetta che Ondansetron possa provocare malformazioni orofacciali se somministrato durante il primo trimestre di gravidanza, mentre le evidenze disponibili sulle malformazioni cardiache mostrano risultati contrastanti.

Ondansetron non deve essere utilizzato durante il primo trimestre di gravidanza. Le donne in età fertile devono prendere in considerazione l'utilizzo di misure contraccettive.

In conclusione, l'AIFA coglie l'occasione per ricordare a tutti gli operatori sanitari l'importanza delle segnalazioni di sospetta reazione avversa al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza dell'Operatore stesso oppure tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse> o direttamente on-line all'indirizzo <http://www.vigifarmaco.it>.

Cordiali saluti

Il PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

All. 1

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE
CONCORDATA CON LE AUTORITÀ REGOLATORIE EUROPEE E L'AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO (AIFA)

23 settembre 2019

Ondansetron: aggiornamento sul rischio di difetti congeniti a seguito dell'esposizione nel primo trimestre di gravidanza sulla base di studi epidemiologici recentemente pubblicati

Gentile Dottoressa/Egregio Dottore,

L'azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), desidera informarLa di quanto segue:

Riassunto

- Sono stati recentemente pubblicati da Zambelli-Weiner et al. (2019) e Huybrechts et al. (2018) due nuovi studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti relativi all'uso di ondansetron in gravidanza.
- Sulla base dei dati clinici, si sospetta che ondansetron possa provocare malformazioni orofacciali se somministrato durante il primo trimestre di gravidanza, mentre le evidenze disponibili sulle malformazioni cardiache mostrano risultati contrastanti.
- Ondansetron non deve essere utilizzato durante il primo trimestre di gravidanza.
- Le donne in età fertile devono prendere in considerazione l'utilizzo di misure contraccettive.

Informazioni relative al problema di sicurezza

Ondansetron è un antagonista della serotonina (5HT₃) ed è stato approvato per la prima volta nell'Unione Europea nel 1990. Nell'adulto ondansetron è indicato per il controllo della nausea e del vomito indotti da chemioterapia antitumorale e dalla radioterapia e per la profilassi e il trattamento della nausea e del vomito post-operatori.

Ondansetron non è approvato per il trattamento della nausea e del vomito in gravidanza.

Sulla base di dati clinici derivanti da studi epidemiologici, si sospetta che ondansetron possa provocare malformazioni orofacciali se somministrato durante il primo trimestre di gravidanza. In uno studio di coorte comprendente 1,8 milioni di gravidanze, l'uso di ondansetron nel primo trimestre è stato associato ad un aumento del rischio di schisi orali (3 casi aggiuntivi ogni 10.000 donne trattate; rischio relativo corretto pari a 1,24 (IC al 95 % 1,03-1,48)).

Gli studi epidemiologici disponibili sul rischio di malformazioni cardiache mostrano risultati contrastanti.

Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sulla tossicità riproduttiva.

Ondansetron non deve essere utilizzato durante il primo trimestre di gravidanza.

Il Comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha esaminato questi dati e ha raccomandato di aggiornare i testi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e del foglio illustrativo (FI) dei medicinali a base di ondansetron con le informazioni relative a tali rischi.

Considerazioni per Lei e per le sue pazienti

I medici devono assicurarsi che tutte le pazienti che presentano le condizioni cliniche per essere trattate con ondansetron siano adeguatamente informate e siano a conoscenza dei rischi potenziali per il feto associati al trattamento con ondansetron durante la gravidanza.

Le donne in età fertile devono prendere in considerazione l'utilizzo di misure contraccettive se trattate con ondansetron.

Richiamo alla segnalazione di sospette reazioni avverse

Gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare qualsiasi reazione avversa associata a medicinali contenenti ondansetron in conformità con il sistema nazionale di segnalazione spontanea.

La segnalazione delle reazioni avverse sospette, che si possono verificare dopo l'autorizzazione di un medicinale, è importante in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta, inclusi errori terapeutici, tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse> o direttamente on-line all'indirizzo <http://www.vigifarmaco.it>.

Con la segnalazione si prega di fornire il maggior numero di informazioni possibili.

L'AIFA coglie l'occasione per ricordare a tutti gli Operatori Sanitari l'importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego. Le segnalazioni di sospetta reazione avversa da farmaci devono essere inviate al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza dell'Operatore stesso, oppure direttamente online sul sito www.vigifarmaco.it seguendo la procedura guidata. La presente Nota Informativa viene pubblicata sul sito dell'AIFA (www.agenziafarmaco.it) la cui consultazione regolare è raccomandata per la migliore informazione professionale e di servizio al cittadino.

Riferimenti bibliografici:

- Huybrechts KF et al. Association of Maternal First-Trimester Ondansetron use with cardiac malformations and oral clefts in offspring. *JAMA* 2018 Dec 18; 320 (23): 2429-2437
- Zambelli-Weiner A et al. First trimester Ondansetron exposure and risk of structural birth defects. *Reprod Toxicol.* 2019 Jan; 83: 14-20. DOI: [10.1016/j.reprotox.2018.10.010] (online 29 October 2018)



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 121

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Ministero della Salute - Decreto 11 giugno 2019 recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20-9-2019 - Suppl. Ordinario n. 38 – è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

Il suddetto decreto è stato emanato in considerazione della necessità di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e sostituisce il decreto interministeriale 16 aprile 2018.

L'art. 1, comma 2, del decreto prevede che la lista di cui all'allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:

- a) Sezione 1: classi vietate;
- b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
- c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
- d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
- e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Nell'allegato II, parte integrante del presente decreto, sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega copia del decreto indicato in oggetto unitamente agli allegati facenti parte integrante dello stesso.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI FILIPPO

O = FNOMCEO

C = IT

All. ti

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 59/2010 (Decreto Antifalsi) - Codice di Procedura Civile, art. 4709-bis

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2019

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. (19A05774)

(GU n.221 del 20-9-2019 - Suppl. Ordinario n. 38)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di sport

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'on. Giulia Grillo e' stata nominata Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, recante «Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, dell'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti», e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping sono ripartiti in classi approvate con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera a), per il quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro da lui delegato le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali in materia di sport;

Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione

per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, ricostituito con decreto del Ministro della salute 26 settembre 2018 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sport 16 aprile 2018, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376», pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 5 giugno 2018;

Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA), pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 28 settembre 2018 ed in vigore dal 1° gennaio 2019;

Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 17 dicembre 2018 e 18 marzo 2019;

Considerata la necessita' di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III parte integrante del presente decreto, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping», ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2019 e riportata nell'allegato I parte integrante del presente decreto.

2. La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti sezioni:

- a) Sezione 1: classi vietate;
- b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
- c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
- d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
- e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 16 aprile 2018, citato in premessa, e entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 11 giugno 2019

Il Ministro della salute
Grillo

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di sport
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2737

Allegato I

Traduzione non ufficiale

CODICE MONDIALE ANTIDOPING STANDARD INTERNAZIONALE

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019

Il testo ufficiale della Lista è depositato presso la WADA
ed è pubblicato in Inglese e Francese.
In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese,
farà fede la versione Inglese.

La Lista entrerà in vigore il 1° gennaio 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO VIETATO PER DOPING

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

Sezione 1
CLASSI VIETATE

Parte di provvedimento in formato grafico

-----Sezione 2
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 3
MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 4
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI
ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 5
PRATICHE E METODI VIETATI IN GARA E FUORI GARA

Parte di provvedimento in formato grafico

Traduzione non ufficiale

CODICE MONDIALE ANTIDOPING
STANDARD INTERNAZIONALE

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019

Il testo ufficiale della *Lista* è depositato presso la WADA ed è pubblicato in Inglese e Francese.
In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, farà fede la versione Inglese.

La Lista entrerà in vigore il 1° gennaio 2019



Traduzione non ufficiale

IN ACCORDO CON L'ARTICOLO 4.2.2 DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING, TUTTE LE **SOSTANZE PROIBITE** DEVONO ESSERE CONSIDERATE "SOSTANZE SPECIFICATE" AD ECCEZIONE DELLE SOSTANZE INCLUSE NELLE CLASSI S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, E DEI **METODI PROIBITI** M1, M2 E M3.

SOSTANZE E METODI SEMPRE PROIBITI (IN e FUORI COMPETIZIONE)

SOSTANZE PROIBITE

S0 SOSTANZE NON APPROVATE

Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie governative di regolamentazione per l'uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più autorizzati, le cosiddette designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita.

S1 AGENTI ANABOLIZZANTI

Gli agenti anabolizzanti sono proibiti.


1. STEROIDI ANABOLIZZANTI ANDROGENI ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)

a. Esogeni*, includono:

1-Androstenediolo (5 α -androst-1-ene-3 β ,17 β -diolo);
1-Androstenedione (5 α -androst-1-ene-3,17-dione);
1- Androsterone (3 α -idrossi-5 α -androst-1-ene-17-one);
1-Testosterone (17 β -idrossi-5 α -androst-1-en-3-one);
Bolasterone;
Calusterone;
Clostebol;
Danazolo ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17 α -olo);
Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-one);
Desossimetiltestosterone (17 α -metil-5 α -androst-2-en-17 β -olo e 17 α -metil-5 α -androst-3-en-17 β -olo);
Drostanolone;
Etilestrenolo (19- norpregna-4-en-17 α -olo);
Fluossimesterone;
Formebolone;
Furazabolo (17 α -metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5 α - androstan-17 β -olo);

Gestrinone;
Mestanolone;
Mesterolone;
Metandienone (17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-one);
Metenolone;
Metandriolo;
Metasterone (17 β -idrossi-2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-one);
Metildienolone (17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9-dien-3-one);
Metil-1-testosterone (17 β -idrossi-17 α -metil-5 α -androst-1-en-3-one);
Metilnortestosterone (17 β -idrossi-17 α -metilestr-4-en-3-one);
Metilttestosterone;
Metribolone (metiltrienolone, 17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-one);
Mibolerone;
Norboletone;
Norclostebol;
Noretandrolone;
Ossabolone;
Ossandrolone;
Ossimesterone;
Ossimetolone;
Prostanozolo (17 β -[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5 α -androstan);
Quinbolone;
Stanozololo;
Stenbolone;
Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18 α -omo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one);
Trenbolone (17 β -idrossiestr-4,9,11-trien-3-one);

e altre sostanze con simile struttura chimica o simile/i effetto/i biologico/i.



*Traduzione non ufficiale***b. Endogeni****

Gli steroidi anabolizzanti androgeni endogeni e i loro metaboliti e isomeri sono proibiti quando somministrati per via esogena.

Sono inclusi, ma non sono limitati a:

4-Androstenediolo (androst-4-ene-3 β , 17 β -diolo);
4-Idrossitestosterone (4,17 β -diidrossiandrost-4-en-3-one);
5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);
7 α -Idrossi-DHEA;
7 β -Idrossi-DHEA;
7-Keto-DHEA;
19-Norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo);
19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione);
Androstanolone (5 α -diidrotosterone, 17 β -idrossi-5 α -androstan-3-one);
Androstenediolo (androst-5-ene-3 β ,17 β -diolo);
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);
Boldenone;
Boldione (androsta- 1,4- diene- 3,17-dione);
epiandrosterone (3 β -idrossi-5 α -androstan-17-one);
Epi-diidrotosterone (17 β -idrossi-5 β -androstan-3-one);
Epitestosterone;
Nandrolone (19-nortestosterone);
Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3 β -idrossiandrost-5-en-17-one);
Testosterone.

2. ALTRI AGENTI ANABOLIZZANTI

Sono inclusi, ma non sono limitati a:

Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni [SARM, ad es. andarina, LGD-4033, enobosarm (ostarina) e RAD140], tibolone, zeranolo e zilpaterolo.

Relativamente a questa sezione:


* "esogeno" si riferisce a una sostanza che non può essere normalmente prodotta dall'organismo.

** "endogeno" si riferisce a una sostanza che può essere normalmente prodotta dall'organismo.

§2 ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI

Sono proibite le seguenti sostanze ed altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i:

- 1. Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi, che includono, ma non sono limitati a:**
 - 1.1 Agonisti del Recettore dell'Eritropoietina, ad es.**
 - Darbepoietine (dEPO);
 - Eritropoietine (EPO);
 - Costrutti a base di EPO [ad es. EPO-Fc, metossi polietil glicol-epoietina beta (CERA)];
 - Agenti EPO-mimetici e loro costrutti (ad es. CNTO-530 e peginesatide).
 - 1.2 Agenti attivanti del fattore ipossia-inducibile (HIF), ad es.**
 - Argon;
 - Cobalto;
 - Daprodustat (GSK1278863)
 - Molidustat (BAY 85- 3934);
 - Roxadustat (FG-4592);
 - Vadadustat (AKB-6548)
 - Xenon.
 - 1.3 GATA inibitori, ad es.**
 - K-11706.
 - 1.4 Inibitori del Fattore di crescita Trasformante β (TGF- β), ad es.**
 - Luspatercept;
 - Sotatercept.
 - 1.5 Agonisti del recettore per il meccanismo di riparazione naturale, ad es.**
 - Asialo EPO;
 - EPO carbamilata (CEPO).



*Traduzione non ufficiale***2. Ormoni peptidici e loro Fattori di Rilascio,****2.1 Gonadotropina corionica (CG) e Ormone**

Luteinizzante (LH) e loro fattori di rilascio sono proibiti nei maschi; ad es.

Busserelina, deslorelina, gonadorellina, goserellina, leuprorelina, nafarelina e triptorelina,

2.2 Corticotropine e loro fattori di rilascio, ad es. Corticorelina;**2.3 Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e fattori di rilascio che includono, ma non sono limitati a:**

Frammenti dell'Ormone della Crescita, ad es. AOD -9604 e hGH 176-191;

Ormone di Rilascio dell'Ormone della Crescita (GHRH) e suoi analoghi, ad es.

CJC-1293, CJC-1295, sermorelina e tesamorelina; Secretagoghi dell'Ormone della crescita (GHS), ad es. lenomorelina (grelina) e i suoi mimetici, ad es. anamorelina, ipamorelina, macimorelina, e tabimorelina; Peptidi di rilascio del GH (GHRP), ad es. alesamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 e examorelina (hexarelin).

3. Fattori di Crescita e Modulatori del Fattore della Crescita, che includono ma non sono limitati a:

Fattori di crescita dei Fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs);

Fattore di crescita degli Epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF);

Fattore di crescita Insulino-simile 1 (Insulin-like Growth Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi;

Fattori di crescita Meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs);

Fattori di crescita di derivazione Piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF);

Timosina- β 4 e suoi derivati, ad es. TB-500;

Fattore di crescita Vascolare-endoteliale (Vascular-Endotelial Growth Factor, VEGF);

e altri fattori di crescita o modulatori dei fattori di crescita che influenzino la sintesi/degradazione di proteine, di muscoli, tendini o legamenti, la vascolarizzazione, l'utilizzo di energia, la capacità rigenerativa o la transdifferenziazione del tipo di fibra.

S3 BETA-2 AGONISTI

Sono proibiti tutti i beta-2 agonisti, selettivi e non selettivi, inclusi, ove pertinenti, tutti gli isomeri ottici.

Sono inclusi, ma non sono limitati a:

Fenoterolo;
Formoterolo;
Igenamina;
Indacaterolo;
Olodaterolo;
Procaterolo;
Reproterolo;
Salbutamolo;
Salmeterolo;
Terbutalina;
Tretochinolo (trimetochinolo)
Tulobuterolo;
Vilanterolo.

Fanno eccezione:

- Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell'arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 800 microgrammi nelle 12 ore, a decorrere da ogni dose);
- Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell'arco delle 24 ore;
- Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell'arco delle 24 ore.


La presenza nelle urine di salbutamolo in quantità superiore a 1000 ng/ml o di formoterolo in quantità superiore a 40 ng/ml, non è compatibile con l'uso terapeutico della sostanza e verrà considerato Esito Avverso al controllo antidoping, tranne nel caso in cui l'Atleta provi, attraverso uno studio farmacocinetico controllato, che il risultato anomalo sia la conseguenza dell'uso di una dose terapeutica assunta per via inalatoria fino al valore massimo sopra indicato.

S4 MODULATORI ORMONALI E METABOLICI

Sono proibiti i seguenti ormoni e modulatori metabolici:

1. Inibitori dell'aromatasi che includono, ma non sono limitati a:

2-Androstenolo (5α -androst-2-en-17-olo);
2-Androstenone (5α -androst-2-en-17-one);
3-Androstenolo (5α -androst-3-en-17-olo);



Traduzione non ufficiale

3-Androstenone (5 α -androst-3-en-17-one);

4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo);

Aminoglutetimide;

Anastrozolo;

Androsta-1,4,b-triene-3,17-dione (androstatrienedione);

Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane);

Exemestano;

Formestano;

Letrozolo;

Testolattone.

2. Modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERMs), che includono ma non sono limitati a:

Raloxifene;

Tamoxifene;

Toremifene.

3. Altre sostanze antiestrogeniche che includono ma non sono limitate a:

Clomifene;

Ciclofenile;

Fulvestrant.

4. Agenti che prevengono l'attivazione del recettore dell'attivina di tipo IIB che includono, ma non sono limitati a:

Anticorpi neutralizzanti l'attivina A;

Antagonisti funzionali dell'attivina, come i recettori IIB dell'attivina difettivi (ad es. ACE-031);

Anticorpi anti recettore dell'attivina di tipo IIB (ad es. bimagramab)

Inibitori della miostatina come gli agenti che riducono o aboliscono l'espressione della miostatina;

Anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab);

Proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina).

5. Modulatore metabolici:

5.1 Attivatori della protein chinasi AMP-attivata

(AMPK) ad es. AICAR, SR9009; e agonisti del

Recettore δ Attivato dal Proliferatore dei Perossisomi

(PPAR δ), ad es. acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-

(trifluorometil)fenil)tiangolo-5-il)metil)fenossiacetico

(GW 1516, GW501516);

5.2 Insuline e insulino-mimetici;

5.3 Meldonio;

5.4 Trimetazidina.

SS DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

Sono proibiti i seguenti diuretici e agenti mascheranti, come altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i.


Sono inclusi, ma non sono limitati a:

- Desmopressina; probenecid; espansori del plasma, ad es. la somministrazione endovenosa di albumina, destrano, amido idrossietilico e mannitolo.
- Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; clortalidone; acido etacrinico; furosemide; indapamide; metolazone; spironolattone; tiazidi, ad es. bendroflumetiazide; clorotiazide e idroclorotiazide; triamterene e vaptani, ad es. tolvaptan.

Fanno eccezione:

- Drospirenone; pamabromo; e inibitori dell'anidraasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide);
- Somministrazione locale di felipressina in anestesia dentale.

La rilevazione nel Campione di un Atleta prelevato In-Fuori Competizione, nella misura in cui è applicabile, di qualsiasi quantità di una sostanza soggetta ad un valore soglia: formoterolo, salbutamolo, catina, efedrina, metilefedrina e pseudoefedrina in associazione con un diuretico o agente mascherante, sarà considerata Esito Avverso a meno che l'Atleta non abbia ottenuto un'Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) per quella sostanza, in aggiunta all'esenzione rilasciata per il diuretico o agente mascherante.



Traduzione non ufficiale

METODI PROIBITI

M1 MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE

Sono proibiti i seguenti metodi:

1. La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.
2. Potenziamiento artificiale dell'assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno.

Sono inclusi, ma non sono limitati a:

sostanze chimiche perfluoridiche; efaproxiral (RSR13) e prodotti di emoglobina modificata, ad es. sostituti del sangue basati sull'emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata, ad esclusione dell'ossigeno supplementare per via inalatoria.
3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici o chimici.

M2 MANIPOLAZIONE FISICA E CHIMICA

Sono proibite le seguenti manipolazioni:


1. La manomissione, o tentata manomissione, volta ad alterare l'integrità e la conformità dei Campioni raccolti in occasione del Controllo Antidoping.

Queste includono ma non si limitano a: sostituzione e/o alterazione dell'urina, ad es. proteasi.
2. Le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 100 ml per un periodo di 12 ore ad eccezione di quelle legittimamente ricevute nel corso di trattamenti in ospedale, interventi chirurgici o di indagini diagnostiche cliniche.

M3 DOPING GENETICO E CELLULARE

Sono proibiti i seguenti metodi, che hanno la potenziale capacità di migliorare la performance atletica:

1. L'utilizzo di polimeri di acidi nucleici o di analoghi di acidi nucleici;
2. L'utilizzo di agenti di modificazione genica progettati al fine di alterare le sequenze del genoma e/o la regolazione trascrizionale, post-trascrizionale o epigenetica dell'espressione genica.
3. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.



Traduzione non ufficiale

SOSTANZE E METODI PROIBITI IN-COMPETIZIONE

IN AGGIUNTA ALLE CLASSI DA S0 A S5 E DA M1 A M3, SOPRA INDICATE, SONO PROIBITE IN-COMPETIZIONE LE SEGUENTI CLASSI:

SOSTANZE PROIBITE

S6 STIMOLANTI

Sono proibiti tutti gli stimolanti, inclusi, ove pertinenti, tutti gli isomeri ottici (ad es. d- e l-).

Gli stimolanti comprendono:

a: Stimolanti "Non Specificati":


Adrafinil;
Amfepramone;
Amfetamina;
Amfetaminil;
Amifenazolo;
Benfluorex;
Benzilpiperazina;
Bromantan;
Clobenzorex;
Cocaina;
Cropropamide;
Crotetamide;
Fencamina;
Fendimetrazina;
Fenetillina;
Fenfluramina;
Fenproporex;
Fentermina;
Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)];
Furfenorex;
Lisdesamfetamina;
Mefenorex;
Mefentermina;
Mesocarbo;
Metamfetamina (d-);
p-Metilamfetamina;
Modafinil;
Norfenfluramina;
Prenilamina;
Prolintano.

Uno stimolante non espressamente elencato in questa sezione è una *Sostanza "Specificata"*.

b: Stimolanti "Specificati":

Includono ma non sono limitati a:

3-Metilexan-2-amina (1,2-Dimetilpentilamina);
4-Metilexan-2-amina (metilesanamina);
4-Metilpentan-2-amina (1,3-Dimetilbutilamina);
5-Metilexan-2-amina (1,4- Dimetilpentilamina);
Benzfetamina;
Catina**;
Catinone e suoi analoghi ad es. mefedrone, metedrone e α -pirrolidinovalerofenone;
Dimetamfetamina (dimetilamfetamina);
Efedrina***;
Epinefrina**** (adrenalina);
Eptaminolo;
Etamivan;
Etilamfetamina;
Etilefrina;
Famprofazone;
Fenbutrazato;
Fencamfamina;
Fenetilamina e suoi derivati;
Fenmetrazina;
Fenprometamina;
Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina);
Isometeptene;
Levomtamfetamina;
Meclofenossato;
Metilenediossimetamfetamina;
Metilefedrina***;
Metilfenidato;
Nichetamide;
Norfenefrina;
Octopamina;
Oxilofrina (metilsinefrina);
Pemolina;
Pentetrazolo;



Traduzione non ufficiale

Propileseдрina;
Pseudoefedrina*****;
Selegilina;
Sibutramina;
Stricnina;
Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina);
Tuaminoeptano;

ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con simile/i effetto/i biologico/i.

Fanno eccezione:

- Clonidina;
- I derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2019*.

* Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropranolamina, pipradolo e sinefrina: queste sostanze sono incluse nel Programma di Monitoraggio 2019 e non sono considerate Sostanze Proibite.

** Catina: è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 5 microgrammi per millilitro.

*** Efedrina e metilefedrina: sono proibite quando la loro concentrazione nelle urine è superiore a 10 microgrammi per millilitro.

**** Epinefrina (adrenalina): non è proibita la somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali.

***** Pseudoefedrina: è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 150 microgrammi per millilitro.

S7 NARCOTICI

Sono proibiti i seguenti narcotici:

Buprenorfina;
Destromoramide;
Diamorfina (eroina);
Fentanil e suoi derivati;
Idromorfone;
Metadone;
Morfina;
Nicomorfina;
Ossicodone;
Ossimorfone;
Pentazocina;
Petidina.

S8 CANNABINOIDI

Sono proibiti i seguenti cannabinoidi:

- cannabinoidi naturali, ad es. cannabis, hashish e marijuana,
- cannabinoidi di sintesi, ad es. delta 9-tetraidrocannabinolo (THC), e altri cannabinomimetici.

Fa eccezione:


- Cannabidiolo.

S9 GLUCOCORTICOSTEROIDI

Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale.

Essi includono, ma non sono limitati a:

Betametasone;
Budesonide;
Cortisone;
Deflazacort;
Desametasone;
Fluticasone;
Idrocortisone;
Metilprednisolone;
Prednisolone;
Prednisone;
Triamcinolone.



Traduzione non ufficiale

SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT

P1 BETA-BLOCCANTI

I beta-bloccanti sono proibiti solo In Competizione, nelle seguenti discipline sportive e proibiti anche Fuori Competizione dove indicato.


- Tiro con l'arco (WA)*
- Automobilismo (FIA)
- Billardo (tutte le discipline) (WCBS)
- Freccette (WDF)
- Golf (IGF)
- Tiro (ISSF, IPC)*
- Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard
- Sport subacqueo (CMAS) apnea in assetto costante con o senza pinne, apnea in assetto dinamico con e senza pinne, apnea libera, Jump Blue in apnea, pesca subacquea, apnea statica, tiro al bersaglio subacqueo e apnea in assetto variabile.

* Proibiti anche Fuori-Competizione

#N.d.T. Gli acronimi presenti nella sezione P1 sono riportati in lingua originale.

I beta-bloccanti includono, ma non sono limitati a:

A cebutololo;	L abetalolo;
A lprenololo;	M etipranololo;
A tenololo;	M etoprololo;
B etassololo;	N adololo;
B isoprololo;	O xprenololo;
B unololo;	P indololo;
C arteololo;	P ropranololo;
C arvedilolo;	S otalolo;
C eliprololo;	T imololo.
E smololo;	



CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO VIETATO PER DOPING

La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD) del Comitato Tecnico Sanitario, istituita ai sensi del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, ha predisposto la lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate per doping in base ai seguenti criteri e modalità.

A) CRITERI GENERALI

1. La lista intende perseguire l'obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport.
2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite.
3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato *doping*, sono state individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle disposizioni della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata ai sensi della Legge 26 novembre 2007, n. 230.

B) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE E METODI VIETATI

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta sezione riguarda le pratiche e metodi vietati per doping:


SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE;

SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE;

SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI;

SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI;

SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI.



1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche, ai sensi dell' art.2, comma 2 della Legge 376/2000.
2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di riferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare attività farmacologica vietata per doping.
3. Nella Sezione 1, la Classe S0 comprende qualsiasi farmaco in via di sviluppo o ogni altra sostanza farmacologicamente attiva non ancora autorizzata da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o non più autorizzati nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre vietate in e fuori gara.
4. Per i medicinali, contenenti principi attivi singoli od in associazione, vietati per doping, dei quali è consentito l'uso topico, è proibita un'assunzione diversa (per schema posologico e/o per via di somministrazione) da quella indicata nell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC).
5. Tuttavia, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, in un'ottica di maggior tutela del consumatore, nelle "Sezioni 3 e 4" descritte al successivo punto 13, la SVD ritiene opportuno inserire anche quei medicinali, la cui dose raccomandata dai titolari di AIC, sia inferiore alla dose massima consentita dalla WADA, nonché prescriberne i relativi pittogrammi ed avvertenze speciali previsti per le (potenziali, in questi casi) sostanze dopanti.
6. Le preparazioni contenenti stimolanti (Classe S6) sono proibite; fanno eccezione la clonidina, i derivati dell'imidazolo ad uso topico/oftalmico e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2019*.
7. Le preparazioni contenenti glucocorticosteroidi (classe S9) sono proibite in competizione quando somministrate per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale, fatto salvo quanto specificato nel Programma di Monitoraggio 2019**.
8. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva non è permesso l'impiego di medicinali, per i quali non è prevista nell'AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) l'autorizzazione per uso pediatrico.

* Nel Programma di Monitoraggio WADA 2019 sono incluse le seguenti sostanze: bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).

** Nel Programma di Monitoraggio WADA 2019 sono inclusi i glucocorticosteroidi: in-competizione, quando somministrati per vie diverse da quelle indicate al punto 7, e fuori competizione per tutte le vie di somministrazione;



9. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge 376/2000.

10. Nelle sezioni di cui all'allegato III si intende con i termini: "*in gara*" l'intervallo di tempo che intercorre tra le 12 ore precedenti la competizione e la fine della stessa, ivi compreso il tempo necessario alla raccolta dei campioni biologici; "*fuori gara*" il periodo di tempo non compreso nell'intervallo temporale definito come "*in gara*".

11. La Sezione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi internazionali sull'uso di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell'allegato III al presente decreto, al fine di evidenziarne l'eventuale uso non corretto nell'ambito delle attività sportive.

12. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in commercio, in Italia, alcun prodotto medicinale.

13. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per i quali sia stata rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).


14. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali contenenti principi attivi vietati per doping e descritti nella Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da comprendere tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodotti medicinali a base di Mannitolo sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzioni predisposte per somministrazione endovenosa.

15. L'esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi.

16. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi medicinali sono disposti in ordine alfabetico con l'indicazione della sigla della classe vietata per doping a cui appartengono.

MODALITÀ DI REVISIONE DELLA LISTA


Ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge 376/2000, nonché, per quanto riguarda la periodicità annuale, in aderenza alle statuizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 522/1995, e nella Convenzione internazionale contro il doping nello sport stipulata a Parigi il 16 ottobre 2005, ratificata con la legge 230/2007, e, in particolare, del Codice Mondiale Antidoping



trascritto nella Appendice I di tale ultima Convenzione, la Lista viene sottoposta a revisione ed aggiornamento periodico da parte della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping, con l'ausilio della Banca Dati dell'AIFA, nonché attraverso i dati registri, secondo le procedure autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche.

La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping attua periodicamente una verifica delle sostanze e/o delle pratiche vietate per doping, al fine di individuare sostanze e/o pratiche mediche da inserire in tale lista.

L'inserimento viene attuato al termine di una attività di valutazione e dopo aver informato gli organismi internazionali competenti.



ALLEGATO III

Sezione 1
CLASSI VIETATE

I**Proibiti IN* e FUORI GARA******S0 SOSTANZE NON APPROVATE**


*Qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più autorizzati, le cosiddette designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita.****

S1 AGENTI ANABOLIZZANTI**S2 ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI****S3 BETA-2 AGONISTI****S4 MODULATORI ORMONALI E METABOLICI****S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI****II****Proibiti solo IN GARA*****S6 STIMOLANTI****S7 NARCOTICI****S8 CANNABINOIDI****S9 GLUCOCORTICOSTEROIDI****III****Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT****P1 BETA-BLOCCANTI**

**Con i termini "In gara" si intende l'intervallo di tempo che intercorre tra le 12 ore precedenti la competizione e la fine della stessa, ivi compreso il tempo necessario alla raccolta dei campioni biologici.*

***Con i termini "fuori gara" si intende il periodo di tempo non compreso nell'intervallo temporale definito come "in gara".*

****Vedi anche allegato II, lettera B), punto 3.*




Sezione 2
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Proibiti in e fuori gara S1 AGENTI ANABOLIZZANTI
Steroidi anabolizzanti androgeni
19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo)
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)
1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)
1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)
1-androsterone (3alfa-idrossi-5alfa-androst-1-ene-17-one)
1-testosterone (17beta-idrossi-5alfa-androst-1-en-3-one)
4-androstenediolo (androst-4-ene-3beta,17beta-diolo)
4-idrossitosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-en-3-one)
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
7alfa idrossi-DHEA
7beta idrossi-DHEA
7-keto-DHEA
Androstanolone (5alpha-diidrotosterone, 17beta-idrossi-5alpha-androstan-3-one)
Androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo)
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)
Bolasterone
Boldenone
Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
Calusterone
Clostebol
Danazolo ([1,2]ossazolo[4,5':2,3]pregna-4-en-20-in-17alfa-olo)
Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-dien-3-one)
Desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-en-17beta-olo; 17alfa-metil-5alfa-androst-3-en-17beta-olo)
Drostanolone
Epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one)
Epi-diidrotosterone (17beta-idrossi-5beta-androstan-3-one)
Epitestosterone

Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo)
Fluossimesterone
Formebolone
Furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo [3,4':2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo)
Gestrinone
Mestanolone
Mesterolone
Metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metilandrosta-1,4-dien-3-one)
Metandriolo
Metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-one)
Metenolone
Metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-en-3-one)
Metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9-dien-3-one)
Metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metilestr-4-en-3-one)
Metiltestosterone
Metriabolone (metiltriolenone, 17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)
Mibolerone
Nandrolone (19-nortestosterone)
Norboletone
Norclostebol
Noretandrolone
Ossabolone
Ossandrolone
Ossimesterone
Ossimetolone
Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3beta-idrossi-androst-5-en-17-one)
Prostanozolo (17beta-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstan-17-one)
Quinbolone
Stanozololo
Stenbolone
Testosterone

Tetraidrogestrone (17-idrossi-18alfa-omo-19-nor-17alfa-pregna-4,9,11-trien-3-one)
Trenbolone (17beta-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one)
Altri agenti anabolizzanti
Andarina (vedi "SARMs")
Clenbuterolo
Enobosarm (ostarina, vedi "SARMs")
LGD-4033 (vedi "SARMs")
RAD140 (vedi "SARMs")
SARMs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni)
Tibolone
Zeranolo
Zilpaterolo

Proibiti in e fuori gara S2 ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI
Ormoni peptidici e loro fattori di rilascio
Corticotropine e loro fattori di rilascio
Corticoresina
Tetracosactide (ACTH)
Gonadotropina corionica (CG), ormone luteinizzante (LH) e fattori di rilascio
Buserellina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Degarelix <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Deslorellina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Follitropina alfa <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Follitropina beta <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Follitropina gamma <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Gonadorellina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Gonadotropina corionica (CG) <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Goserellina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Leuprorellina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Menotropina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Nafarellina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Ormone luteinizzante (LH) <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>
Triptorellina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>



PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Urofollitropina
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)

Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e fattori di rilascio

Alesamorelina (vedi "GHRH")

Anamorelina (vedi "mimetici della grelina")

AOD-9604 (vedi "Frammenti dell'ormone della crescita")

CJC-1293 (vedi "GHRH")

CJC-1295 (vedi "GHRH")

Examorelina (hexarelin, vedi "GHRP")

Frammenti dell'ormone della crescita

GHRP-1 (vedi "GHRP")

GHRP-2 (pralmorelina, vedi "GHRP")

GHRP-3 (vedi "GHRP")

GHRP-4 (vedi "GHRP")

GHRP-5 (vedi "GHRP")

GHRP-6 (vedi "GHRP")

hGH 176-191 (vedi "Frammenti dell'ormone della crescita")

Ipmorelina (vedi "mimetici della grelina")

Lenomorelina (grelina, vedi "GHS")

Macimorelina ("vedi mimetici della grelina")

Mecasermina

Mimetici della grelina (vedi "GHS")

Ormone di Rilascio dell'Ormone della Crescita (GHRH)

Peptidi di rilascio dell'ormone della crescita (GHRP)

Pralmorelina (GHRP-2, vedi "GHRP")

Segretagoghi dell'ormone della crescita (GHS)

Sermorelina (vedi "GHRH")

Somatorelina

Somatropina

Tabimorelina (vedi "mimetici della grelina")

Tesamorelina (vedi "GHRH")

Fattori di crescita e Modulatori del Fattore della Crescita

Fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF)

Fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF)

Fattore di crescita insulino-simile 1 (Insulin-like Growth Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi

Fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF)

Fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs)

Fattori di crescita meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs)

Timosina-beta4 e derivati (TB-500)

Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi

Agonisti del recettore per il meccanismo di riparazione naturale

Asialo EPO

EPO carbamilata (CEPO)

Agonisti del recettore dell'Eritropoietina

Agenti EPO-mimetici e loro costrutti

CNTO-530 (vedi "Agenti EPO-mimetici e loro costrutti")

Costrutti a base di EPO

Darbeopetina (dEPO)

Epoetina alfa (eritropoietina alfa)

Epoetina beta (eritropoietina beta)

Epoetina delta (eritropoietina delta)

Epoetina gamma (eritropoietina gamma)

Epoetina omega (eritropoietina omega)

Epoetina teta (eritropoietina teta)

Epoetina zeta (eritropoietina zeta)

EPO-Fc (vedi "Costrutti a base di EPO")

Eritropoietine (EPO)

Metossipolietilenglicol-epoetina beta (CERA, vedi "Costrutti a base di EPO")

Peginesatide (vedi "Agenti EPO-mimetici e loro costrutti")

GATA inibitori

K-11706

Agenti attivanti del fattore ipossia-inducibile (HIF)

Argon

Cobalto

Daprodustat (GSK1278863)

Molidustat (BAY 85-3934)

Roxadustat (FG-4592)

Vadadustat (AKB-6548)

Xenon

Inibitori del Fattore di crescita Trasformante Beta (TGF-beta)

Luspatercept

Sotatercept

Proibiti in e fuori gara

S3

β-2-AGONISTI

Bambuterolo

Bitolterolo

Clenbuterolo

Esoprenalina

Fenoterolo

Formoterolo
(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine superiori a 40 ng/ml)

Igenamina

Indacaterolo

Isoetarina

Olodaterolo

Pirbuterolo

Procaterolo

Reproterolo

Rimiterolo

Ritodrina

Salbutamolo
(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml)


Salmeterolo

Terbutalina

Tretocinolo (trimetochinolo)

Tulobuterolo

Vilanterolo



PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Proibiti in e fuori gara
S4
MODULATORI ORMONALI
E METABOLICI

Modulatori selettivi del recettore per gli estrogeni (SERMs)

Bazedoxifene

Ospemifene

Raloxifene

Tamoxifene

Toremifene

Modulatori metabolici

acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiазolo-5-il)metil)io)fenossi acetico (GW 1516, GW501516) (vedi "Agonisti del recettore δ attivato dal Proliferatore dei Perossisomi (PPAR δ)")

Agonisti del recettore δ attivato dal Proliferatore dei Perossisomi (PPAR δ)

AICAR (vedi "Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)")

Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)

Insuline e Insulino-mimetici

Meldonio

SR9009 (vedi "Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)")

Trimetazidina

Inibitori della aromatasi

2-Androstenolo (5alfa-androst-2-en-17-olo)

2-Androstenone (5alfa-androst-2-en-17-one)

3-Androstenolo (5alfa-androst-3-en-17-olo)

3-Androstenone (5alfa-androst-3-en-17-one)

4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo)

Aminoglutetimide

Anastrozolo

Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrenedione)

Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)

Exemestano

Formestano

Letrozolo

Testolattone

Altre sostanze ad attività antiestrogenica

Cetrorelix

Ciclofenile

Clomifene

Fulvestrant

Ganerelix

Agenti che prevengono l'attivazione del recettore dell'attivina di tipo IIB

Antagonisti funzionali dell'attivina come i recettori IIB dell'attivina defettivi (ad es. ACE-031)

Anticorpi anti recettore dell'attivina di tipo IIB (ad es. bimagrumab)

Anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

Anticorpi neutralizzanti l'attivina A

Inibitori della miostatina come gli agenti che riducono o aboliscono l'espressione della miostatina

Proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina)

Proibiti in e fuori gara
S5
DIURETICI E
AGENTI MASCHERANTI

Vasopressina e analoghi

Argipressina

Desmopressina

Felipressina

Lipressina

Ornipressina

Terlipressina

Tiazidi

Bendroflumetlazide

Benzotiazide

Butizide

Ciclopentiazide

Ciclotiazide

Clorotiazide

Idroclorotiazide
(Anche effetto mascherante)

Idroflumetazide

Mebutizide

Metilclotiazide

Metilclotiazide

Pollitiazide

Triclormetiazide

Sulfonamidi

Bumetanide

Chinetazone/Quinetazone

Clofenamide

Clopamide

Cloroxolone

Clortalidone
(Anche effetto mascherante)

Fenqulzone

Furosemide
(Anche effetto mascherante)

Indapamide
(Anche effetto mascherante)

Mefruside

Mersalile

Metricrane

Metolazone
(Anche effetto mascherante)

Piretanide
(Anche effetto mascherante)

Torasemide
(Anche effetto mascherante)

Xipamide

Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

Probenecid

Plasma expanders

Albumina

Amido idrossietillico

Destrano
(È vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di somministrazione)

Mannitolo

Inibitori dell'anidrasi carbonica

Acetazolamide

Brinzolamide


Diclofenamide

Dorzolamide

Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e in associazione

Amiloride

Triamterene



PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Derivati dell'acido arilossacetico

Acido etacrinico
(Anche effetto mascherante)

Antagonisti dell'aldosterone

Canrenone
(Anche effetto mascherante)

Eplerenone
(Anche effetto mascherante)

Potassio canrenoato
(Anche effetto mascherante)

Spirolattone
(Anche effetto mascherante)

Antagonisti della vasopressina

Conivaptan

Tolvaptan

Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

Etozolina

Proibiti solo in gara

S6

STIMOLANTI

Simpaticomimetici, singoli e in associazione

Nafazolina

Oximetazolina

Tetrisolina

Tramazolina

Tuaminoeptano

Xilometazolina

Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b

Selegilina

Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione

3-metilexan-2-amina (1,2-dimetilpentilamina)

4-metilexan-2-amina (metilesanamina)

4-metilpentan-2-amina (1,3-dimetilbutilammina)

5-metilexan-2-amina (1,4-dimetilpentilamina)

Adrafinil

Alfa-pirrolidinovalerofenone

Amfepramone

Amfetamina

Amfetamihil

Amifenazolo

Amineptina

Benfluorex

Benzfetamina

Benzilpiperazina

Bromantan

Catina
(Positività ai test per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml)

Catinone

Ciclazodone

Clobenzorex

Cocaina

Cropropamide

Crotetamide

Dimetamfetamina (dimetilamfetamina)

Eptaminolo

Etamivan

Etilamfetamina

Famprofazone

Fenbutrazato

Fencamfamina

Fencamlna

Fendimetrazina

Fenetilamina e suoi derivati

Fenetilina

Fenfluramina

Fenmetrazina

Fenprometamina

Fenproporex

Fentermina

Foledrina

Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)]

Furfenorex

Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina)

Isometeptene

Levomamfetamina

Lisdamfetamina

Meclofenossato

Mefedrone

Mefenorex

Mefentermina

Mesocarbo

Metamfetamina (d-)

Metedrone

Metilendiossiamfetamina

Metilexanamina (dimetilpentilamina)

Metilfenidato

Metossifenamina

Modafinil

Nichetamide

Norfenefrina

Norfenfluramina

Octopamina

Ortetamina

Oxilofrina (metilsinefrina)

Parametilamfetamina

Pemolina

Pentetrazolo

p-Metilamfetamina

Prenilamina

Prolintano

Propilesedrina

Sibutramina

Stricnina

Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina)


Tranilcipromina

Agonisti dei recettori α e β adrenergici, singoli e in associazione

Efedrina
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)

Metilefedrina
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)

Pseudoefedrina
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 150 mcg/ml)



PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Adrenergici e dopaminergici

Dimetofrina
 Dobutamina
 Dopammina
 Epinefrina (adrenalina)
 Etilerfrina
 Fenoldopam
 Ibopamina
 Isoprenalina
 Midodrina
 Noradrenalina

Proibiti solo in gara

S7

NARCOTICI

Alfentanile
 Buprenorfina
 Butorfanolo
 Destromoramide
 Diamorfina (Eroina)
 Eroina (vedi "Diamorfina")
 Fentanil e suoi derivati
 Idromorfone
 Metadone
 Morfina
 Nicomorfina
 Ossicodone
 Ossimorfone
 Pentazocina
 Petidina
 Remifentanil
 Sufentanil

Proibiti solo in gara

S8

CANNABINOIDI

Cannabinoidi naturali, ad es. cannabis, hashish e marijuana, e Cannabinoidi di sintesi, ad es. dronabinolo o Δ^9 -tetraidrocannabinolo (THC) e altri cannabinomimetici

Proibiti solo in gara

S9

GLUCOCORTICOSTEROIDI

Beclometasone
 Betametasona
 Budesonide
 Ciclesonide
 Clobetasone
 Cloprednolo
 Cortisone
 Cortivazolo
 Deflazacort
 Desametasona
 Desonide
 Desossicortone
 Fludrocortisone
 Flunisolide
 Fluocinolone
 Flucortolone
 Fluorometolone
 Fluprednisone
 Fluticasone
 Formocortal
 Idrocortisone
 Meprednisone
 Metilprednisolone
 Mometasone
 Parametasone
 Prednilidene
 Prednisolone
 Prednisone
 Rimexolone
 Triamcinolone

Proibiti solo in particolari sport


P1

BETABLOCCANTI

Vietati nei seguenti sport:

- Tiro con l'arco (WA) (vietati anche fuori gara)
- Automobilismo (FIA)
- Billardo (tutte le discipline) (WCBS)
- Freccette (WDF)
- Golf (IGF)
- Tiro (ISSF, IPC) (vietati anche fuori gara)
- Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard
- Sport subacquei (CMAS); apnea in assetto costante, con e senza pinne; apnea in assetto dinamico, con e senza pinne; apnea libera; Jump Blue in apnea; pesca subacquea; apnea statica; tiro al bersaglio subacqueo; apnea in assetto variabile.

Acebutololo
 Alprenololo
 Atenololo
 Befunololo
 Betassololo
 Bevantololo
 Bisoprololo
 Bopindololo
 Bunololo
 Bupranololo
 Carteololo
 Carvedilolo
 Celiprololo
 Cloranololo
 Epanololo
 Esmololo
 Indenololo
 Labetalolo
 Landiololo
 Mepindololo
 Metipranololo
 Metoprololo
 Nadololo



PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Nebivololo

Oxprenololo

Penbutololo

Pindololo

Practololo


Propranololo

Sotalololo

Talinilolo

Tertatololo

Timololo



Sezione 5
PRATICHE E METODI VIETATI IN GARA E FUORI GARA

METODI PROIBITI

M1. MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE

Sono proibiti i seguenti metodi:

1. La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, omologo o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine. È proibito l'uso di pratiche ipobariche/ipossiche.
2. Potenziamiento artificiale dell'assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno ivi compresi:
 - Emoglobine modificate*
 - Poliemoglobine;
 - Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti;
 - Emoglobine di origine animale
 - Emoglobine coniugate;
 - Emoglobine microincapsulate;
 - Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (H b-Dex-BTC); Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-H B); Emoglobina - raffinosisio;
 - Perfluoro composti in grado di trasportare ossigeno*
 - F-Tributilammina
 - Fuosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina);
 - Perfluorodecalina (Flutec PP5); Perfluorottil Bromuro (C8F1 7Br); Perfluorodiclorottano (C8F1 6Cl2);
 - Dodecafluoropentano (DDFP); Efaproxiral (RSR13);
 - Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag - AgCO₂ (CF₂)_n-CF₃ con n = 10-12-14-16.

Non è vietata la somministrazione di ossigeno supplementare per esigenze clinico-terapeutiche.


3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici o chimici.

M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA

Interventi sulle caratteristiche chimico-fisiche del sangue, delle urine e dei campioni biologici in genere

È proibita la manomissione, o tentata manomissione, volta ad alterare l'autenticità, l'integrità e la conformità dei Campioni raccolti in occasione di Controlli Antidoping.

1. In particolare è proibita la somministrazione per infusione endovenosa di tutte quelle sostanze che siano in grado di aumentare la volemia (anche per effetto osmotico), di modificare il pH e/o l'effetto tampone del sangue.
Sono proibite le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 100 ml per un periodo di 12 ore ad eccezione di quelle legittimamente ricevute nel corso di trattamenti in ospedale, interventi chirurgici o di indagini diagnostiche cliniche.
2. È vietata altresì l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi modo alterare la normale escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping.
3. È proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o sono indirizzati ad alterare l'autenticità, l'integrità, la validità dei campioni nonché il regolare responso analitico, ivi incluse:
 - l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di "urina pulita", soluzione fisiologica, acqua distillata e di ogni qualsiasi liquido che possa alterare sia la concentrazione che la composizione del campione stesso
 - l'aggiunta al campione di qualsiasi solvente, di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di Sodio, Perossido



di Idrogeno) e di sostanze che comunque siano in grado di alterare la composizione quali/quantitativa del campione prelevato (come le proteasi).

M3. DOPING GENETICO E CELLULARE

Sono proibiti i seguenti metodi, cha hanno la potenziale capacità di migliorare la performance atletica:

1. l'utilizzo di polimeri di acidi nucleici o di analoghi di acidi nucleici;
2. l'utilizzo di agenti di modificazione genica progettati al fine di alterare le sequenze del genoma e/o la regolazione trascrizionale, post-trascrizionale o epigenetica dell'espressione genetica;
3. l'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.

19A05774

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-SON-039) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

